

Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 30.791 di repertorio e n. 9.960 di raccolta

o o o o o

*Statuto della società a responsabilità limitata*

"SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA S.R.L." in sigla

"SO.SV.A.V. S.R.L."

o o o o o

Articolo 1

*Denominazione sociale*

È costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA S.R.L." in sigla

"SO.SV.A.V. S.R.L."

Articolo 2

*Oggetto*

La società ha per oggetto:

- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti di teleriscaldamento oltre alla fornitura e vendita di energia, con particolare attenzione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, assimilate alle rinnovabili e convenzionali, purchè coerenti agli indirizzi di uso razionale dell'energia e riduzione delle emissioni clima-alteranti;
- le attività economiche connesse alla tutela, alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale ed in particolare la preservazione, la valorizzazione dei boschi del patrimonio agro forestale in genere, anche attraverso attività di coltura di essenze arboree;

— lo svolgimento delle fasi e delle attività relative alla produzione di energia elettrica con la progettazione, costruzione e manutenzione di impianti ed anche mediante gestione di impianti di proprietà di terzi, ai sensi e agli effetti dell'art. 23 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 e delle norme che disciplinano l'attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica. La società può compiere ogni attività ed opera necessaria ed opportuna alla ricerca, allo studio dell'utilizzazione di risorse idriche, acquisire, anche per subentro, concessioni, acquisire o riattivare, anche quale affittuario, centrali e impianti provvedendo ad ogni loro manutenzione direttamente o a mezzo di terzi, assumere partecipazioni, nei limiti consentiti in altri Enti o Organismi, stipulare convenzioni di vettoriamento, scambio, cessione, importazione, esportazione di energia elettrica nei sensi della vigente normativa;

— la ricerca, la progettazione, l'innovazione tecnologica o organizzativa, l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita di qualsiasi fonte di energia per usi familiari, artigianali, industriali, agricoli e commerciali nonché la progettazione, costruzione, compravendita ed esercizio dei relativi impianti; l'espletamento di ricerche e di esperienze scientifico-tecniche di laboratorio nel campo della fisica e della chimica con particolare riguardo al settore delle fonti di energia; l'esecuzione di studi di rilevamento geologico e geofisico;

— l'acquisizione di brevetti inerenti al campo delle fonti di energia, con produzione e gestione di beni o di impianti e loro parti anche su licenze di società italiane o straniere; l'ottenimento di brevetti su tecnologie o impianti prodotti in proprio o finanziati da terzi;

— l'attività di gestione di aziende operanti nei settori suesposti;

— la società potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali,

industriali, di leasing, in qualità di utilizzatore, di factoring, in qualità di cedente, di natura finanziaria (investimenti mobiliari, stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, Ente Nazionale o estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento e di assicurazione), nonché acquistare interessenze e assumere quote, partecipazioni anche azionarie in altre società o ditte con lo scopo sociale prevalente previsto nel presente atto e comunque non ai fini di collocamento, il tutto con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio riservate a istituti di credito e di quelle riportate dall'articolo 2 del R.D.L. 12 marzo 1930 n. 375, di intermediazione nei confronti del pubblico, riportate dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 a art. 113 del D.Lgs. di recepimento delle direttive in materia di servizi di investimento approvato il 12 luglio 1996 dal Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore il giorno 1 settembre 1998;

— la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque; la gestione del ciclo integrato delle acque di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36 (legge Galli), impianti di trattamento dei rifiuti e quanto sopra altro connesso ed in genere studi di ingegneria ed esecuzione di opere connesse con la difesa dell'ambiente e l'assetto del territorio;

— la gestione di iniziative, di strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo libero;

— la gestione di manifestazioni culturali, ricreative e sportive a sostegno dello sviluppo turistico locale.

#### *Sede*

La società ha sede legale in Ponte di Legno (BS).

L'assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere sede secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

#### Articolo 4

##### *Durata*

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

#### Articolo 5

##### *Capitale*

1. Il capitale sociale è pari ad euro 1.938.015,85 (unmilionenovecentotrentottomilaquindici e ottantacinque centesimi).

#### Articolo 6

##### *Luogo di convocazione e di riunione delle assemblee*

L'assemblea può essere convocata e può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

Possono partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, i soci iscritti sul libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco della materia da trattare.

L'avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve essere inviato almeno otto giorni prima

dell'assemblea o, in alternativa, deve pervenire ai soci almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

È comunque valida l'assemblea costituita ai sensi del terzo comma dell'art. 2479-*bis*, ultimo comma, c.c.

## Articolo 7

### *Deliberazioni dell'assemblea*

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale, mentre l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più di 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea annuale potrà essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c..

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso, nei casi previsti dalla legge.

## Articolo 8

### *Amministrazione e poteri degli amministratori*

La società può essere amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 11 (undici) membri, oppure da Unico Amministratore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea che procede alla nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo che stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina ed anche sino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente. Nomina inoltre un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei membri del Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente. Le comunicazioni avverranno per lettera raccomandata spedita almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza, anche mediante telegramma consegnato all'ufficio di partenza almeno 2 (due) giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e del Segretario della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quei poteri che sono della legge tassativamente riservati all'assemblea dei Soci.

## Articolo 9

### *Rappresentanza sociale*

Al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico, spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, compreso il Consiglio di Stato ed ogni altro Organo di Giurisdizione speciale, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Per gli effetti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari, il Presidente ha la forma libera.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti di legge, le proprie attribuzioni ed i propri poteri al Presidente ed al Vice Presidente ovvero ad uno o più dei suoi membri, nominando l'amministratore o gli amministratori delegati ai quali spetterà la rappresentanza sociale in forma disgiunta per il compimento degli atti delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare in tutto o in parte i propri poteri ad un comitato esecutivo composto da 3 (tre) o più membri.

Qualora il Consiglio sia composto da 2 (due) soli membri, in caso di disaccordo tra gli amministratori sulla revoca dell'amministratore delegato, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea per la nomina degli amministratori.

L'Organo Amministrativo ha pure la facoltà di stabilire la nomina o la revoca di Direttori e Procuratori, per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le attribuzioni anche quanto all'uso della firma sociale e fissandone le retribuzioni. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono anche stabilire il rilascio di mandati speciali per determinati atti o categorie di atti a persone estranee, determinando i poteri dei mandatari e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.

## Articolo 10

### *Organo di controllo e revisore*

1. Ove la legge lo richieda o l'assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato un sindaco o un collegio sindacale, scelti fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, cui è attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti, che dureranno in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio, e saranno rieleggibili.

2. Qualora non sia l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, l'assemblea può nominare un revisore.

#### Articolo 11

##### *Patto di non concorrenza*

Salvo contraria delibera dell'Assemblea, l'Organo Amministrativo non è vincolato dal divieto di cui all'articolo 2390 c.c..

#### Articolo 12

##### *Esercizi sociali ed utili*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti della società, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale possedute, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

#### Articolo 13

##### *Versamenti dei soci*

Potrà essere effettuata, sotto l'osservanza di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 numero 385 e dalle relative modifiche, integrazioni ed interpretazioni, la raccolta di fondi presso i soci.

Le somme eventualmente versate dai soci alla società si considereranno infruttifere di interessi salva diversa delibera assembleare.

Eventuali cessioni di quote sociali - esistendo detti versamenti dei soci - comporteranno automaticamente per la società la sostituzione del cedente con il

cessionario della partecipazione sociale, quale soggetto creditore pro quota dell'importo versato.

#### Articolo 14

##### *Rinvio*

Per quanto qui non disposto valgono le disposizioni di legge in materia.

Sottoscrizioni: Renzo Rigoli

Alessandro Seriola (L.S.)